



COMUNE DI ISERA
Provincia di Trento

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: divieto dell'uso dell'acqua potabile nelle zone di Patone e Bordala di Isera, nell'orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 7.00, per ogni attività ed uso.

ORDINANZA N° 080/2026

IL SINDACO

Vista la continua situazione di criticità idrica a causa della grave carenza di precipitazioni che hanno ridotto notevolmente la portata delle varie sorgenti comunali;

Preso atto che un'avaria del sistema di pompaggio del pozzo Costa dei Corni, situato in località Bordala di Isera, ha ridotto drasticamente la portata di acqua potabile a servizio delle zone di Bordala e Patone, con cui soddisfare i consumi domestici della popolazione residente;

Ritenuto opportuno affrontare lo stato di emergenza con la massima immediatezza attraverso la limitazione notturna del consumo di acqua per ogni utilizzo;

Ricordato che per un immediato intervento a sostegno della problematica emergente, la Pubblica Amministrazione si è già attivata per garantire la continuità nella fornitura idrica, mediante il trasporto in loco dei necessari quantitativi di acqua, con autobotte del Vigili del Fuoco volontari;

Visto l'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006 in tema di risparmio idrico ed in particolare il comma 4 dell'art. 144 concernente la tutela e uso delle risorse idriche che stabilisce: *"Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità"*.

ORDINA

- **sul territorio comunale, nello specifico nelle frazioni di Bordala e Patone, a decorrenza immediata, il divieto dell'uso dell'acqua potabile nell'orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 7.00 per ogni attività e consumo;**

P R E C I S A C H E

- **il termine di validità del presente provvedimento sarà stabilito da un apposito provvedimento di revoca del divieto al momento della conclusione della sopra descritta condizione emergenziale;**

A V V I S A C H E

- la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- l'inosservanza delle disposizioni richiamate è punita a norma del vigente Regolamento e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice di Procedura Penale, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale o amministrativa per ogni illecito nel quale tale attività possa concretizzarsi;
- il Corpo intercomunale di Polizia Locale di Rovereto e Valli del Leno e le altre forze dell'ordine di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza.
- Ai trasgressori della presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa di tipo pecuniario da € 25,00.- ad € 500,00.- così come stabilito dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità previste dall'art 16 della Legge n. 689/1981.
- A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, entro 60 giorni dall'adozione innanzi al T.R.G.A. di Trento, oppure in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

D I S P O N E I N O L T R E

1. l'invio, in comunicazione, della presente ordinanza:
 - all'Albo comunale;
 - al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Rovereto e Valli del Leno;
 - alla stazione dei Carabinieri di Rovereto;
 - P.A.T. – Aprìe – Ufficio Gestione Risorse Idriche.

Il Sindaco

Emanuele Valduga
firmato digitalmente (*)

(*) questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).